

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE

Articolo 1 – Finalità

Ferrovie della Calabria S.r.l. adotta il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 19 commi 2 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e ss.mm.ii al fine di definire con proprio provvedimento – in quanto società a totale partecipazione pubblica- criteri e modalità per la selezione del personale (tutti i lavoratori dipendenti che la Società intende assumere) da inquadrare nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di imparzialità, pubblicità, parità di condizioni e trasparenza, nonché dei principi di cui all'articolo 35 comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001.

Articolo 2 - Principi generali

1. Ferrovie della Calabria S.r.l. procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
2. Nello svolgimento delle procedure di selezione, Ferrovie della Calabria S.r.l. garantisce il rispetto dei seguenti principi, previsti dall'art. 35 del D. Lgs. 165/2001:
 - a) trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;
 - b) pubblicità, attraverso la divulgazione, sui siti web e/o mediante idonei mezzi di diffusione delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;
 - c) imparzialità, attraverso l'individuazione di criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
3. l'assunzione del personale avviene attraverso procedure di selezione al fine di accertare, secondo principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.

Articolo 3 - Ambito di applicazione ed esclusioni

Il presente regolamento definisce le procedure per l'assunzione di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione alle esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei CCNL applicati dalla società.

Il presente regolamento non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi speciali, e nei casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o accordi di natura societari quali ad esempio, l'acquisto, il conferimento e/o il trasferimento di rami d'azienda ovvero le operazioni societarie di natura straordinaria che possano interessare la Società, quali scissioni o fusioni e/o trasferimento.

Articolo 4 - Definizione delle modalità di ricerca

Qualora non sia possibile colmare la carenza di personale con una diversa ripartizione dei carichi di lavoro, attraverso la riorganizzazioni delle competenze e delle funzioni, nonché per mancanza di specifiche professionalità all'interno, le modalità di ricerca delle candidature e di svolgimento della selezione del personale vengono determinate dall'Amministratore Unico su proposta del Direttore Generale, previa definizione congiunta con la/le struttura/e di destinazione del profilo del personale

da ricercare e dei requisiti necessari, nonché degli eventuali requisiti professionali, per la copertura della posizione lavorativa.

Il Direttore Generale propone altresì all'A.U., in relazione alla tipologia e alla professionalità richiesta, le modalità di convocazione, la tipologia di prove che saranno effettuate per selezionare i candidati e relativi criteri di valutazione, e quale modalità di selezione adottare tra:

- a) ricerca diretta dell'azienda, attraverso pubblicazione sul sito internet aziendale, di norma per figure tipiche e specifiche di Ferrovie della Calabria e/o standardizzate;
- b) ricerca con il supporto di Società di reclutamento e selezione (anche in tal caso, comunque, viene effettuata contestualmente l'inserzione sul sito aziendale), di norma per figure di maggior rilievo organizzativo ovvero per specifiche professionalità tecniche operative. E' facoltà dell'Azienda, in funzione della tipologia, del numero delle posizioni da ricoprire e del numero dei candidati, nonché dei tempi di inserimento previsti, ricorrere a Società esterne di reclutamento e selezione per una o più fasi del processo selettivo anche al di fuori delle ipotesi di cui sopra.

Sulla scelta della modalità di selezione adottata viene data ampia diffusione sul sito aziendale unitamente alle diverse fasi del procedimento.

Art. 4 lett. a) - Nomina e composizione Commissione esaminatrice

Per ogni ricerca attivata, il Direttore Generale propone all'A.U., per la necessaria autorizzazione, la composizione della Commissione Esaminatrice che procederà alla selezione dei candidati.

La Commissione esaminatrice è composta da un numero massimo di tre membri ed esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie oggetto di selezione scelti tra funzionari della Società e/o funzionari di Amministrazioni Pubbliche, docenti ed estranei alle medesime che non siano componenti dell'organo di amministrazione dell'Azienda, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali.

Non possono altresì fare parte della Commissione Esaminatrice soggetti che siano tra loro parenti o affini sino al quarto grado o soggetti legati da vincolo di coniugio, nonché coloro che siano parenti o affini dei soggetti concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad essi.

Ferrovie della Calabria richiede a tutti i membri della Commissione una dichiarazione relativa alla mancanza di incompatibilità previste dalla vigente normativa o, comunque, di qualsiasi ulteriore elemento di incompatibilità che possa pregiudicare il buon esito della selezione in corso. Tale lettera di impegno comporta inoltre obblighi di riservatezza.

Tutti i componenti della Commissione esaminatrice hanno il dovere di mantenere il massimo riserbo circa le operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri adottati e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per i risultati per i quali è prevista la pubblicazione.

La Commissione esaminatrice ha il compito di:

1. valutare i requisiti necessari alla partecipazione
2. assicurare il regolare espletamento delle prove selettive per come previste dal successivo art. 6;
3. esplicitare i criteri di valutazione;
4. esprimere, mediante l'assegnazione di un punteggio, la valutazione sia del merito che dei titoli previsti a ciascuno dei candidati ammessi;
5. formulare, la graduatoria definitiva dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Solo ai componenti esterni delle Commissioni esaminatrici spetta un compenso determinato, di volta in volta, con provvedimento dell'Amministratore Unico.

Al personale dipendente, viceversa, non è riconosciuto alcun compenso, salvo eventuali prestazioni straordinarie rese al di fuori del normale orario di lavoro, se ammissibili.

Art. 4 lett. b) Affidamento a Società esterne specializzate in ricerca e selezione

Nei casi in cui la procedura di reclutamento interna si stimi particolarmente gravosa o in caso di selezione di professionalità ad elevato profilo, Ferrovie della Calabria può ricorrere a procedure di reclutamento esterne avvalendosi di Società specializzate nella ricerca e nella selezione del personale. Le Società sono individuate nel rispetto delle disposizioni normative di cui al D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e della relativa regolamentazione aziendale.

La Società prescelta ha l'obbligo di uniformarsi ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e deve utilizzare le più aggiornate ed oggettive metodiche di valutazione per l'accertamento delle conoscenze e capacità tecniche, professionali e gestionali, nonché delle attitudini personali dei candidati.

La Società prescelta è tenuta al rispetto delle disposizioni del presente regolamento per quanto applicabili, nonché al modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed al codice etico di Ferrovie della Calabria.

La Società prescelta al termine della selezione rilascerà a Ferrovie della Calabria una dichiarazione che attesti l'autonomia, l'imparzialità e la trasparenza con le quali ha svolto l'incarico.

Art. 5 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione

I requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di selezione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) età non inferiore ai 18 anni al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione;
- c) godimento dei diritti civili e politici di elettorato attivo;
- d) assenza di condanne penali;
- e) non destituzione, dispensa o licenziamento dall'impiego presso pubblica amministrazione;
- f) titolo di studio richiesto in relazione alla specifica posizione professionale da ricoprire;
- g) idoneità fisica in relazione alle mansioni da espletare, da accertarsi in sede di assunzione tramite visita medica preassuntiva e/o preventiva;
- h) in riferimento alla figura di operatore di esercizio, è sempre necessario il dimostrato possesso della patente D + CQC in corso di validità;

In relazione alle caratteristiche specifiche dell'attività che la risorsa andrà a svolgere, potranno essere richiesti ai candidati ulteriori requisiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli di specializzazione o di qualifica professionale, determinati di volta in volta.

I requisiti per l'ammissione alle procedure di selezione devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed alla data di eventuale assunzione.

Il possesso di tutti i requisiti (minimi e specifici) potrà essere dichiarato dai partecipanti alla selezione mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ferrovie della Calabria S.r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle informazioni rese.

Laddove, nell'ambito dei controlli effettuati, vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, il soggetto dichiarante decadrà immediatamente dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni e/o degli atti non veritieri.

Art. 6 - Avviso di selezione

L'avvio di una procedura di selezione viene resa pubblica mediante avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

L'avviso di selezione contiene:

- a) la tipologia di contratto di lavoro da stipulare, il CCNL applicato, il livello e la posizione da ricoprire;
- b) la specificazione dei requisiti e dei titoli di studio richiesti per la copertura della posizione lavorativa;
- c) l'indicazione del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5 (minimi e specifici) da rendere mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- d) l'indicazione delle modalità e del termine di presentazione delle domande;
- e) l'indirizzo per la trasmissione delle domande di partecipazione alla selezione;
- f) le modalità di effettuazione della selezione, con indicazione dell'eventuali prove da sostenere.

Art. 7 - Espletamento delle selezioni

Le prove possono consistere in test, quesiti, elaborazioni grafiche, nell'utilizzo di strumentazioni o macchine di altro genere inerenti le mansioni, in simulazioni di interventi in situazioni definite, in sperimentazioni lavorative e/o in colloqui.

Tutte le prove si svolgono in lingua italiana.

Possono essere effettuati anche test o prove in lingua straniera se la conoscenza della stessa costituisce un requisito per la posizione di lavoro da ricoprire.

La tipologia delle prove è individuata con riferimento alle singole posizioni ricercate, e pubblicata negli avvisi di selezione.

La procedura di selezione si svolge rispettando i criteri di economicità e celerità di espletamento.

I criteri di valutazione e di valorizzazione delle prove sono predeterminati a monte della selezione.

Conclusa la fase di selezione, i candidati che abbiano superato la selezione possono essere avviati, in numero congruo rispetto al fabbisogno di personale stabilito, all'accertamento della piena idoneità psicofisica, senza limitazioni, prevista dalle vigenti norme in relazione alle mansioni da svolgere.

Art. 8 - Esiti delle selezioni

A conclusione di tutte le fasi, Ferrovie della Calabria procederà alla pubblicazione sul sito internet dell'avviso di conclusione della stessa e del numero di persone assunte. I candidati risultati idonei riceveranno comunicazione individuale con indicazione del punteggio ottenuto e dell'eventuale validità temporale dell'esito della selezione.

I candidati che non superano la selezione riceveranno comunicazione dell'esito negativo. I candidati che hanno già partecipato ad almeno 2 selezioni risultando non idonei non sono più ammessi a partecipare a nuove selezioni per la medesima figura professionale; analogamente i candidati che in esito a precedenti selezioni siano risultati permanentemente non idonei o non incondizionatamente idonei alla mansione in occasione di visita medica preassuntiva confermata in sede di ricorso, non sono più ammessi a partecipare a nuove selezioni per la medesima figura professionale.

Quanto sopra vale tanto per dichiarazioni di non idoneità antecedenti l'approvazione del presente regolamento quanto per dichiarazioni di inidoneità ad essa successive.

Ferrovie della Calabria si riserva la facoltà in ogni momento di non procedere o di sospendere l'assunzione.

L'individuazione della sede di lavoro, nonché la tipologia contrattuale da applicare e la decorrenza dell'inserimento, vengono stabilite esclusivamente da Ferrovie della Calabria sulla base delle proprie esigenze organizzative.

All'atto dell'assunzione, i candidati dovranno comprovare il possesso dei pre-requisiti, compresa la posizione rispetto a condanne penali.

La mancata presentazione della documentazione richiesta, l'assenza alla convocazione per gli accertamenti sanitari e per la visita medica nei tempi e nei modi previsti, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, verrà considerata quale rinuncia all'assunzione e comporterà l'esclusione dall'elenco degli idonei. L'accertata insussistenza dei requisiti richiesti, l'accertata inidoneità alla mansione la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei tempi e nei modi previsti, o la espressa rinuncia alla assunzione, comportano parimenti l'esclusione dall'elenco degli idonei.

Ove previsto, il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto da un periodo di prova della durata indicata dalla normativa contrattuale nazionale.

Art. 9 Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Azienda nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le normative nel tempo vigenti in materia di reclutamento di personale nelle società a partecipazione pubblica.